

PI4770 - FRIGGITRICE POM CHEF

Provvedimento n. 14487

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2005;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 e dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 13 gennaio 2005, integrata in data 10 febbraio 2005, la società MGM S.n.c. di Montalbano Gian Carlo e Mirko, in qualità di consumatore, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di due messaggi pubblicitari volti a promuovere la friggitrice professionale "Pom'chef". Nella richiesta di intervento si lamenta che il messaggio lascia intendere, contrariamente al vero, che il prodotto offerto sarebbe in grado di friggere senza rilasciare fumi ed odori.

II. MESSAGGI

I messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono in: a) un depliant illustrativo distribuito tramite rappresentanti di vendita nel dicembre 2004; b) un tabellare riportato alla pagina 69 della rivista "Bargiornale" dell'ottobre 2004.

a) Il dépliant

Il dépliant in esame presenta la *"friggitrice professionale da banco"* Pom'chef mediante una raffigurazione dell'apparecchio e una descrizione delle sue caratteristiche e prestazioni nei seguenti termini: *"Senza Cappa d'aspirazione. Pom'chef ... non prepara solo patatine! Anzi permette di alternare rapidamente un'incredibile varietà di stuzzicanti bocconi: olive ripiene, frittura di pesce, cremini, verdure pastellate, crocchette, bocconcini di carne. Pom'chef è costruita completamente in acciaio Inox ed è dotata di un sistema di depurazione che elimina completamente i fumi ed i vapori"*.

b) Il tabellare

Il tabellare riportato sulla rivista "Bargiornale", volto a promuovere alcuni apparecchi professionali per friggere commercializzati dalla società Eurochef S.r.l. (di seguito Eurochef), riporta sul lato destro la raffigurazione della friggitrice "Pom'chef" accompagnata dalla seguente affermazione *"Non hai la cappa? Nessun problema con 'Pom'chef"*, nonché *"pronti all'istante nel tuo bar"*.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 15 febbraio 2005, è stato comunicato al segnalante e alla società Eurochef S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 lettera a) del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche del prodotto ed ai risultati conseguibili attraverso il suo utilizzo.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Eurochef S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le caratteristiche della friggitrice pubblicizzata e le modalità di funzionamento del prodotto, con riferimento alla capacità di friggere senza l'emissione di fumi e odori.

Con memoria pervenuta in data 25 febbraio 2005, l'operatore pubblicitario ha evidenziato quanto segue: la friggitrice pubblicizzata non necessita di cappa d'aspirazione in quanto dotata di un sistema di depurazione che elimina fumi e vapori. In ogni caso, nei messaggi oggetto di segnalazione si fa riferimento alla capacità dell'apparecchio di eliminare soltanto fumi e vapori. Per quanto riguarda l'eliminazione di odori prodotti dall'apparecchiatura, si tratta di un vanto non prospettato nel messaggio e che comunque discende, oltre che da un corretto utilizzo del prodotto, anche dalla tipologia di alimenti cucinati nel locale e dalla manutenzione dello stesso.

La parte ha inoltre prodotto la seguente documentazione: i) il depliant illustrativo e la scheda tecnica del prodotto da cui emerge in sintesi che la friggitrice pubblicizzata è realizzata in acciaio inox ed è dotata di un sistema di ricircolo e depurazione dell'aria mediante condensazione per raffreddamento della stessa in un gruppo frigorifero interno alla macchina. L'acqua di condensa viene raccolta in una tanica posta al di sotto della friggitrice; ii) una *"Valutazione della Esposizione Professionale a nebbie oleose"* del Centro Analisi Technair S.r.l. di Modena, ove si conclude che l'emissione di nebbie oleose, caratterizzate da molecole aventi fino a 6 atomi di carbonio eventualmente formati da rottura di altri composti, ha fornito valori al di sotto del limite di rilevabilità; iii) una *"Relazione sull'attrezzatura per patate fritte denominata Pom' Chef"*, datata 19 dicembre 1997, redatta dall'ASL di Bologna - Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande relativa alla valutazione igienico sanitaria dell'apparecchio. Nella parte della relazione dedicata alle modalità di funzionamento e alle materie prime impiegate, viene specificato che la friggitrice funziona utilizzando patate prefritte surgelate del tipo *"Ovenfrites"* ossia *"prodotte con uno speciale processo di lavorazione che ne riduce il contenuto in acqua e quindi minimizza l'emissione di vapore acqueo all'atto del rinvenimento finale del prodotto pronto per la consumazione"*, oltre che olio di palma, di arachidi o di girasole *"ad alto punto di fumo"*. Nella medesima parte si evidenzia che la friggitrice *"se correttamente gestita ed utilizzando le materie prime previste all'uso, non comporti la necessità di un sovrastante sistema di aspirazione fumi collegato a canna di esalazione"*. Nelle conclusioni finali della relazione si esprime parere favorevole all'adozione della macchina Pom'chef a condizione, fra l'altro, che *"sia utilizzata esclusivamente con materie prime consistenti in PATATE PREFRITTE SURGELATE DI TIPO OVENFRITES ED OLIO DI ARACHIDE"*; iv) una *"Verifica odori in ambiente vita"* redatta dall'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna, con cui si certifica l'esito negativo della ricerca di nebbie d'olio, indice di odori indesiderati. Analogamente a quanto evidenziato nella relazione dell'ASL di Bologna, dalla lettura della comunicazione inviata dall'ARPA si evince che l'apparecchio si fonda sulla manipolazione di *"patatine precotte surgelate"*.

In data 19 aprile 2005 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, rappresentando la possibilità di presentare memorie e documenti non oltre dieci giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.

Con memoria conclusiva pervenuta in data 29 aprile 2005, la società Eurochef ha rappresentato quanto segue:

- sotto il profilo procedurale, MGM non sarebbe legittimata a presentare la richiesta di intervento. Infatti, quest'ultima non rientrerebbe nel tassativo elenco dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.P.R. n. 284/2003 e dell'articolo 7 comma 2 del Decreto Legislativo n. 74/92, sono abilitati ad attivare i poteri dell'Autorità. Né la MGM può essere considerata un consumatore ai sensi e per gli effetti della citata disposizione. L'individuazione di tale nozione, in assenza di un'esplicita definizione da parte delle richiamate disposizioni, andrebbe rinvenuta nell'ambito della disciplina e della giurisprudenza comunitaria ove per "consumatore" si intende un soggetto che agisce per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Nel caso di specie, MGM, se utilizzatore finale dell'apparecchio "Pom'chef", non può ritenersi consumatore in quanto operatore specializzato che ha proceduto all'acquisto dello stesso per lo svolgimento della propria attività di impresa;

- nel merito, il messaggio si limiterebbe ad evidenziare la capacità dell'apparecchio, privo della cappa di aspirazione, di eliminare fumi e vapori, senza far riferimento alcuno alla possibilità di evitare lo sprigionarsi di odori. In ogni caso, riportandosi alla documentazione prodotta in atti, la parte ha evidenziato che essa attesterebbe le prestazioni offerte dall'apparecchio nei termini prospettati nei messaggi segnalati, i quali appunto richiedono che durante il ciclo di frittura siano rispettati i parametri individuati nell'emissione dei fumi e vapori.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché uno dei messaggi oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 24 maggio 2005 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

a) Sulla legittimazione alla richiesta di intervento.

In via preliminare, si osserva che quanto rilevato dall'operatore pubblicitario, in merito alla carenza di legittimazione attiva del soggetto denunciante, non è accoglibile. A tale riguardo si evidenzia innanzitutto che il Decreto Legislativo n. 74/92 prevede un ampio sistema di legittimazione per le finalità pubblicitarie che il decreto stesso persegue. Le norme ivi contenute non mirano infatti a tutelare l'interesse personale del singolo denunciante, quanto, al contrario, l'interesse generale alla tutela da comunicazioni pubblicitarie ingannevoli. Il legislatore, laddove ha indicato nella disposizione sopra citata i soggetti legittimati a richiedere l'intervento dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole, ha scelto, in sostanza, un criterio sostanziale per l'individuazione dell'interesse ad agire. In tal senso, la nozione di consumatore rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92 ricomprende qualunque soggetto che

possa essere, direttamente o indirettamente, potenzialmente pregiudicato dal contenuto di una pubblicità ingannevole¹.

In tale contesto, il denunciante rientra dunque nella categoria dei consumatori, così come individuati dall'articolo 7, comma 2, del citato Decreto Legislativo ed è, pertanto, legittimato ad attivare l'intervento dell'Autorità.

b) Le caratteristiche del prodotto

Per i contenuti e le modalità di presentazione, i messaggi in esame lasciano intendere che la *"friggitrice professionale da banco"* Pom'Chef consenta di preparare patatine fritte, nonché un'ampia varietà di altri cibi fritti, evitando il formarsi di fumi e vapori nonché, con essi, degli odori che ne conseguono, anche senza necessità di utilizzare una cappa d'aspirazione. In particolare, a fronte dei messaggi, il consumatore è indotto a ritenere che, per le caratteristiche che presenta, l'apparecchio possa essere utilizzato per friggere cibi anche in un ambiente diverso da una cucina e senza adottare particolari accorgimenti (la cappa di aspirazione), senza sprigionare nell'aria i fumi, i vapori e gli odori sgradevoli che normalmente si accompagnano a tale tipo di cottura (*"nel tuo bar"*, *"elimina completamente i fumi ed i vapori"*).

In merito alle caratteristiche dell'apparecchio, dalle risultanze istruttorie risulta che la friggitrice pubblicizzata è realizzata in acciaio inox ed è dotata di un sistema di ricircolo e depurazione dell'aria mediante condensazione per raffreddamento della stessa in un gruppo frigorifero interno alla macchina.

Tuttavia, quanto al funzionamento, le relazioni redatte dall'ASL di Bologna - Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande e dall'ARPA dell'Emilia Romagna evidenziano che la prestazione dell'apparecchio desumibile dai messaggi - friggere senza fumi, vapori ed odori senza cappa di aspirazione - è conseguibile soltanto mediante l'impiego di determinati alimenti nella friggitrice. In particolare, da tali documenti risulta che la mancata emissione di fumi e vapori può essere ottenuta esclusivamente utilizzando patatine prefritte surgelate; queste possono essere di qualunque tipo, secondo la relazione dell'ARPA, mentre devono essere dello specifico tipo *"Ovenfrites"* ossia *"prodotte con uno speciale processo di lavorazione che ne riduce il contenuto in acqua e quindi minimizza l'emissione di vapore acqueo all'atto del rinvenimento finale del prodotto pronto per la consumazione"*, oltre che olio di palma, di arachidi o di girasole *"ad alto punto di fumo"*, secondo quanto indicato nella relazione della ASL di Bologna.

I messaggi in esame, pertanto, nella misura in cui prospettano la possibilità di ottenere il risultato di una frittura senza fumi e vapori, e per ciò stesso senza odori, mediante l'utilizzo della friggitrice *"Pom'chef"*, omettendo di specificare la necessità di utilizzare patate prefritte surgelate per ottenere tale risultato, appaiono idonei ad indurre in errore i destinatari in relazione ai risultati conseguibili mediante l'uso dell'apparecchio pubblicizzato. Per tale motivo, i messaggi in esame sono suscettibili di orientare indebitamente le scelte dei potenziali acquirenti, pregiudicandone il comportamento economico. Tale omissione risulta particolarmente rilevante, in considerazione del particolare target di riferimento del prodotto, rappresentato da operatori attivi nel settore della ristorazione, i quali sono particolarmente attratti dalla possibilità di installare nei propri locali anche apparecchiature *"estemporanee"* senza cappa d'aspirazione.

RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle prestazioni conseguibili attraverso l'utilizzo della friggitrice *"Pom'Chef"*, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Eurochef S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3, lettere a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintoli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

¹ [Cfr. da ultimo il Provv. n. 12792 del 9 gennaio 2004, Caso PI4309 "GARANZIE AUTOUSATE "NSA" in Boll. 1-2/2004.]